



COMUNE DI MASI

35040 - PROVINCIA DI PADOVA

Via Este n. 15 - Tel. 0425-591130 - Fax 0425-591140 - Partita I.V.A. 01931960288 - Cod Fisc. 82001470283

Prot. n. 3732

Spett.le
Impresa 2R VOLPATO s.r.l.

Via S. Giovanni n° 17

35010 SANTA GIUSTINA IN COLLE (PD)
Fax 049-9325401

Oggetto: Stipulazione contratto di appalto dei lavori di "Realizzazione percorsi pedonali protetti nel centro del capoluogo lungo le vie Turati, Matteotti, Garibaldi e Mazzini".

CUP: G71B12 00054 0006 -

Importo contrattuale a seguito aggiudicazione definitiva: € 40.960,91, di cui € 1.049,50 per oneri di sicurezza.

Con la presente si comunica che, al fine di poter procedere alla fissazione della data di sottoscrizione del contratto, Codesta Spett.le Ditta è cortesemente invitata a depositare i seguenti documenti, come in appresso indicato:

1. cauzione definitiva, costituita da garanzia fidejussoria, stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale, dell'importo di € 4.096,09, ovvero di € 2.048,05 in caso di possesso di Certificato Sistema di Qualità di cui all'art. 40, comma 7 e dall'art. 75, comma 7, del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii.. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii.;
2. polizze assicurative distinte in copia, con firma in originale, che:
 - a) copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del DPR n° 207/2010 e art. 129, comma 1, del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii., per un importo uguale all'importo totale netto contrattuale;
 - b) assicuri la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00, ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs. n° 163/2006, art. 125, comma 2, del DPR n° 207/2010;
3. comunicazione scritta delle complete generalità del legale rappresentante che verrà a sottoscrivere l'atto, dimostrando i conseguenti poteri di firma;
4. piano operativo di sicurezza (POS), ai sensi dell'art. 131, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii., debitamente sottoscritto dal legale rappresentante;
5. comunicazione scritta del nominativo del direttore tecnico di cantiere e del responsabile della sicurezza;
6. modello GAP completato per la parte di competenza, datato, timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante.

È necessario che la documentazione testé elencata, sia presentata nel più breve tempo possibile.

Ai sensi di quanto contenuto nel Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, sottoscritto in data 09.01.2012, tra ANCI Veneto, Regione Veneto, Unione Regionale Province del Veneto, Prefetture riunite del Veneto, prot. ANCI n° 48 del 10.01.2012, si rammentano, in questa sede, i principali punti in esso previsti, ed in appresso indicati:

1. l'obbligo dell'appaltatore, ad inizio lavori, di comunicare alla Stazione Appaltante –per il successivo inoltra alla Prefettura- l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'Allegato 1, lettera A) –che forma parte integrante del Protocollo in esame- nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
2. clausole contrattuali risolutive espresse, da inserire anche nei subappalti, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 10 del DPR 03.06.1998 n° 252, rese dalle Prefetture ai sensi del Protocollo di Legalità in argomento;
3. la previsione di un'apposita clausola contrattuale in forza della quale, nel caso che le "informazioni antimafia" di cui all'art. 10 del DPR 03.06.1998 n° 252 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire;
4. ulteriori clausole contrattuali con le quali la Stazione Appaltante si riserva di valutare le cosiddette "informazioni supplementari atipiche", di cui all'art. 1-septies del D.L. 06.09.1982 n° 629, convertito nella L. 12.10.1982 n° 726 e successive integrazioni, ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del DPR n° 252/1998;
5. di indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero di iscrizione all'INPS (matricola), all'INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili o ad altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, anche per le imprese subappaltatrici;
6. l'obbligo, per l'impresa aggiudicataria, di nominare un referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere (Allegato A, lettera C del Protocollo di Legalità), al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 5-bis del D.Lgs. 08.08.1994 n° 490;
7. un espresso riferimento a tutti gli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità in esame con l'impresa aggiudicataria;
8. l'aggiudicatario si impegna, inoltre, a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera; si specifica che quanto più sopra evidenziato non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza;
9. la mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'aggiudicatario porterà alla risoluzione del contratto, ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto;
10. la Stazione Appaltante comunicherà tempestivamente alla Prefettura competente, ai fini delle verifiche di cui all'art. 10 del DPR n° 252/1998, i dati di cui all'Allegato 1, lettera B) del Protocollo di Legalità, per ciascuna impresa esecutrice degli appalti, subappalti, noli, forniture o altri tipi di servizio come di seguito indicato:
 - appalti di lavori di importo uguale o superiore a € 5.000.000,00;
 - appalti di servizi e forniture di importo uguale o superiore a € 200.000,00;
 - sub-contratti, anche sotto la soglia prevista dall'art. 10, comma 1, lettera c) del DPR n° 252/1998, prestazioni di servizi e forniture ritenuti "sensibili" –elencati nell'Allegato 1, lettera A) del Protocollo di Legalità- e tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale, di qualunque importo;
11. per i sub-contratti, l'autorizzazione di cui all'art. 118 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii., potrà essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma

restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie;

12. potranno essere sottoposte a monitoraggio singoli appalti anche di importo inferiore a quelli suindicati e di effettuare verifiche antimafia anche in fase antecedente all'aggiudicazione, nonché prevedere di estendere le verifiche e l'acquisizione delle informazioni antimafia anche alle tipologie di prestazioni di servizi e forniture non inquadrabili tra quelle ritenute "sensibili", elencate nell'Allegato 1, lettera A) del più volte menzionato Protocollo di Legalità;
13. qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 10 del DPR n° 252/1998, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, comunicati dalla Prefettura alla Stazione Appaltante, verrà applicata o sarà fatta applicare la clausola risolutiva espressa del vincolo contrattuale e nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell'opera o la fornitura dei beni e/o servizi, e la relativa penale;
14. è richiesto, per i contratti, subcontratti, servizi e forniture presi in considerazione nel Protocollo di Legalità, prima della stipulazione del contratto o dell'autorizzazione del subcontratto, o dell'acquisizione delle forniture di beni e servizi e nelle more del rilascio dell'informazione prefettizia, l'esibizione del certificato camerale con la dicitura antimafia, ai sensi dell'art. 5 del DPR n° 252/1998;
15. tracciabilità dei flussi finanziari: in conformità all'art. 3, comma 8, primo periodo della Legge 13.08.2010 n° 136, come modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12.11.2010 n° 187, convertito in L. 17.12.2010 n° 217, l'aggiudicatario assumerà, con la sottoscrizione del contratto, ogni obbligo inerente la tracciabilità dei flussi finanziari riferibili all'oggetto contrattuale, pena la nullità assoluta ai sensi dell'art. 1418 del Codice Civile. È espressamente stabilito che, nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e di quanto contenuto all'art. 3, comma 8, secondo periodo della citata Legge n° 136/2010 e ss.mm.. Rimane salvo quanto previsto e contenuto all'art. 6 della Legge n° 136/2010 e ss.mm.. Nel contratto che verrà sottoscritto con l'appaltatore, verrà inserito, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale esso assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria stabiliti dalla L. n° 136/2010 e ss.mm., ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, ultimo periodo della citata Legge n° 136/2010. Ai sensi di quanto disposto all'art. 3, comma 9, della Legge 13.08.2010 n° 136 e ss.mm., la stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla menzionata legge. A tal fine dovranno essere custoditi in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratti conto) che attestino il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di lavori, servizi e forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.

Si rappresenta infine che, per le spese contrattuali sarà premura della scrivente trasmettere via fax il relativo prospetto almeno 3 giorni prima della data di stipulazione, affinché la SV. possa provvedere al relativo versamento presso la Tesoreria Comunale, presso qualunque sportello della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., codice IBAN IT 98 J 01030 63151 00000 1625170, secondo le indicazioni che verranno fornite dall'ufficio competente.

Per informazioni: Geom. Giuliano Mantovan c/o UTC Comune di Masi, tel. 0425-591130, nei giorni di lunedì e giovedì ore 15:00-18:00.

Distinti saluti.

Dalla Residenza Municipale, 23.12.2013

IL RESPONSABILE DELLA 2^ AREA
Geom. LEONARDO CARPI

